



Servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali ai sensi della L. 381/1991 e L.R. 58/2018 per il periodo compreso tra il 1.09.2022/31.08.2025 con opzione di prosecuzione per anni 1.

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA ANOMALA

L'anno duemila ventidue (2022) il giorno undici (11) del mese di agosto, alle ore 9:30 presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Borgo a Mozzano – Via Umberto I n° 1, il Responsabile del presente procedimento, Dott.ssa Stefania De Amicis dà inizio al procedimento di verifica della congruità delle offerte presentate dall'operatore economico che ha ottenuto il miglior punteggio e ritenute anomale a norma del vigente art.97 del D.lgs 50/2016.

PREMESSO

CHE, con determina a contrarre n. 1041 del 10.06.2022 del Responsabile del Servizio Amministrativo si avviava la procedura selettiva per l'individuazione di Cooperative Sociali di tipo "B" o loro Consorzi, di cui alla L. 381/1991 e L.R. 58/2018 interessati a partecipare alla procedura selettiva per il servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali e si approvava lo schema di Avviso pubblico avente per oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA N.4 DI ATTUAZIONE DEL D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DI ALTRI LOCALI COMUNALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/1991, L.R.T. 58/2018 PER IL PERIODO COMPRESO TRA 01/09/2022 – 31/08/2025, con opzione di prosecuzione per anni 1";

CHE con determina n. 1241 del 11.07.2022 del Responsabile del Servizio Amministrativo si procedeva all'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 tramite offerta economicamente più vantaggiosa volta a individuare l'affidatario del servizio di pulizia degli uffici comunali e di altri locali ai sensi della L. 381/91 e L.R. 58/2018 per il periodo compreso tra il 1.09.2022/31.08.2025 con opzione di prosecuzione per anni 1, invitando a presentare offerte n. 5 Cooperative in possesso dei requisiti di partecipazione che avevano fatto istanza di partecipazione, per un importo complessivo stimato dell'appalto di € 114.000,00 (IVA esclusa), oltre € 900 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, trasmettendo tutta la documentazione necessaria alla CUC presso l'Unione Media Valle del Serchio per lo svolgimento della gara;

CHE, l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede: "qualora il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori al quattro quindi dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara";

CHE a seguito di procedura negoziata per l'affidamento dei servizi in oggetto, la CRISTOFORO soc. coop. sociale onlus, è risultata il concorrente con miglior punteggio

(100/100) avendo ottenuto i seguenti punteggi:

Cristoforo società cooperativa sociale onlus

Punteggio tecnico: 70,75 - Punteggio tecnico riparametrato 80

Punteggio economico: 20 avendo presentato un ribasso del 14,80%

pertanto entrambi superiori ai quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando di gara (rispettivamente 80 e 20)

CHE la Commissione di gara nella seduta pubblica del 29.07.2022 ha preso atto che l'offerta appare anormalmente bassa in base all'art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016 e si è dato quindi avvio al procedimento di verifica della congruità dell'offerta, come da comunicazione pervenuta dalla CUC in data 8.08.2022 (prot Unione dei Comuni Mediavalle n. 0004548 del 8.08.2022);

CHE la sottoscritta, in qualità di RUP, con lettera via PEC ns prot. 12467 del 8.08.2022 ha richiesto le spiegazioni di cui al comma 5 dell'art. 97 del D.lgs 50/2016 alla Cristoforo società cooperativa sociale onlus ;

CHE con lettera pervenuta il 9.08.2022 ns prot. 12493, e integrata con nota ns prot 12623 la Cristoforo società cooperativa sociale onlus ha presentato le giustificazioni richieste.

TUTTO QUANTO PREMESSO, prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dalle ditte concorrente, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 e delle linee guida Anac n. 3, si rileva che:

1. il D.lgs 50/2016 all'art. 97 comma 4 precisa che possono prendersi in considerazione le giustificazioni che riguardano:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

2. Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs 50/2016 il RUP può escludere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

3. Ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;

5. la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;

6. il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);

7. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090). In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

La sottoscritta, in qualità di RUP ha proceduto pertanto alla verifica della documentazione prodotta dalla Cristoforo società cooperativa sociale onlus

Tutto ciò premesso e considerato

Il RUP al termine della verifica, per le motivazioni sopra espresse per relationem alle giustificazioni addotte dalla Cristoforo società cooperativa sociale onlus valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta (ribasso del 14,80% sull'importo a base di gara) risulta congrua, seria e sostenibile e nel suo complesso NON ANOMALA.

Conseguentemente, si dispone l'autorizzazione alla formulazione della proposta di aggiudicazione, come indicato dalla Commissione di gara, trasmettendo il presente verbale alla Presidente della Commissione della Gara, Dott.ssa Francesca Romagnoli, per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Responsabile unico del procedimento
(Dott.ssa Stefania De Amicis)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del teso unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e del D.LGS. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate)